

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 24 del 20 Agosto 2022

SOMMARIO

1. L. N. 118/2022 - In attuazione del PNRR - Taglio alla burocrazia e semplificazioni - Individuazione dei regimi amministrativi - Basta adempimenti inutili	2
2. D.LGS. N. 104/2022 - Decreto Trasparenza - Chiarimenti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle informative da rendere al lavoratore	5
3. L. N. 122/2022 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 73/2022 (c.d. "Decreto Semplificazioni")	6
3.1. L. N. 122/2022 - Versamento unificato - Estensione dell'utilizzo del modello F24 per il versamento di qualsiasi imposta, tassa o contributo.....	6
3.2. L. N. 122/2022 - Obbligo di comunicazione al contribuente della conclusione dell'attività istruttoria da parte dell'Amministrazione finanziaria	7
3.3. L. N. 122/2022 - IMPOSTA DI BOLLO - Ampliamento del servizio telematico di pagamento a tutti gli atti, documenti e registri.....	7
3.4. L. N. 122/2022 - TERZO SETTORE - RUNTS - Sospensione del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici devono procedere alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione - Proroga al 5 novembre 2022	8
3.5. L. N. 122/2022 - TERZO SETTORE - Modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie	8
3.6. L. N. 122/2022 - TERZO SETTORE - Imposta di bollo - Imposta sulle attività finanziarie estere (IVAFE).....	10
3.7. L. N. 122/2022 - TERZO SETTORE - Adeguamento degli statuti - Proroga del termine dal 31 maggio al 31 dicembre 2022	12
3.8. L. N. 122/2022 - CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Modifica dei termini delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati	12
3.9. L. N. 122/2022 - ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI DI CATEGORIA L1 - Contributo di 20 milioni dirottato per l'acquisto di ciclomotori elettrici	13
3.10. L. N. 122/2022 - PRESTAZIONI LAVORATIVE IN MODALITA' AGILE - Semplificati gli obblighi di comunicazione - La modifica da provvisoria diventa strutturale.....	13
3.11. L. N. 122/2022 - LAVORATORI STRANIERI - Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta.....	14
3.12. L. N. 122/2022 - LAVORATORI STRANIERI - Semplificazione delle procedure di verifica della osservanza dei presupposti contrattuali - Verifica dei requisiti del datore di lavoro effettuata da professionisti	15
4. PRODOTTI ELL'APICOLTURA - Cofinanziamento nazionale pubblico per migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione	15
5. SCHEDARIO FRUTTICOLO E OLIVICOLO NAZIONALE - Dettate le modalità e le condizioni per l'iscrizione	16
6. INPS - NASCE L'AREA SERVIZI INTEGRATI (A.S.I.) DI INPS PER LE PENSIONI DELLA GESTIONE PUBBLICA	17

7. BONUS LAVORATORI FRAGILI - Le indicazioni dell'INPS per la richiesta del contributo - Domande entro il prossimo 30 novembre.....	18
8. FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE - Posticipata la scadenza dei concorsi al 18 febbraio 2023.....	18
9. INCENTIVI PER LE IMPRESE DELL'ECONOMIA SOCIALE - Domande dal prossimo 13 ottobre	19
10. SERVIZIO CIVILE DIGITALE - Aperte le candidature per prendere parte al progetto finanziato dal PNRR - Domande entro il prossimo 30 settembre	20
11. MERCATI AGROALIMENTARI ALL'INGROSSO - Finanziamenti per 150 milioni di euro per la realizzazione e l'ammodernamento di locali mercatali	21
12. PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PRODUZIONE BIO - Consultazione pubblica aperta fino al prossimo 2 settembre.....	22
13. SVILUPPO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO - Fissate le condizioni e i termini di accesso agli incentivi	22
14. PARCHI AGRISOLARI - Contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici ad uso produttivo - Pubblicato un nuovo decreto integrativo - In attesa del bando per l'avvio delle domande	23
15. SPIAGGE 2022 - IL RAPPORTO DI LEGAMBIENTE	24
16. RILANCIO DEL TURISMO MONTANO ITALIANO - Apertura della piattaforma informatica per l'invio di proposte di intervento - Domande entro il prossimo 30 settembre.....	25
17. CICLOTURISMO - In arrivo 400 milioni dal PNRR per le ciclovie Turistiche - Istituita una apposita Commissione di esperti.....	25
18. FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0. - Pubblicate le Linee Guida per l'attuazione e il potenziamento	26
19. SITI INTERNET E SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pubblicate da AgID le Linee guida di design.....	26
20. RICICLO DELLE CAPSULE CON CAFFÈ - Possibile solo in impianti autorizzati	27
Altre notizie in breve	28
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	29

1. L. N. 118/2022 - In attuazione del PNRR - Taglio alla burocrazia e semplificazioni - Individuazione dei regimi amministrativi - Basta adempimenti inutili

La **Legge 5 agosto 2022, n. 118**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**", all'interno del Capo VII (artt. 26 – 30), rubricato "*Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori*", dedica due articoli, il 26 e il 27, alla **revisione dei procedimenti amministrativi** e alla **semplificazione dei controlli sulle attività economiche**.

Via le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, dimezzamento dei termini di conclusione dei procedimenti, tracciabilità elettronica delle pratiche, procedure semplificate e digitalizzate, come prevede il PNRR.

Un'ampia **razionalizzazione dei controlli sulle attività produttive** per renderli più efficienti e la realizzazione di un "testo unico" con le norme, coordinate e semplificate, per agevolare la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'installazione di nuovi impianti.

La strategia adottata è duplice: da un lato vi **sono misure di vera semplificazione amministrativa**, volte a ridurre le attività sottoposte a autorizzazione o a altri adempimenti amministrativi, oppure a sottoporle a procedimenti semplificati; dall'altro, sono previste **misure acceleratorie**, che puntano sulla **digitalizzazione e standardizzazione dei procedimenti e della modulistica**, sul coordinamento amministrativo, sulla semplificazione dei controlli sulle attività dei privati, volte quindi a **contenere i tempi dell'azione amministrativa**.

Una attività economica potrà essere iniziata a seguito, alternativamente:

- del preventivo possesso di un titolo espresso di **autorizzazione, licenza o nulla-osta**;
- di un **procedimento di SCIA** o
- del formarsi del **silenzio-assenso**, trascorso un determinato periodo;
- di una **preventiva semplice comunicazione**.

A. Il richiamo alla normativa precedente - L. n. 124/2015 - D.Lgs. n. 222/2016

Al comma 1 dell'articolo 26 si stabilisce che ai fini dell'individuazione dell'elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, si dovrà tener conto "anche dell'individuazione di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222".

Da tener presente, infatti, che, **in attuazione di quanto disposto all'articolo 5** (rubricato: *Segnalazione certificata di inizio attività silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva*) della **legge 7 agosto 2015, n. 124** (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), è stato emanato il **decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222** (c.d. "Decreto SCIA 2") con il quale – "anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità" – si sarebbe dovuto provvedere "alla **precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività («Scia»)** o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento".

Venne così stilata una tabella (**Tabella A**) nella quale, per ciascuna delle attività elencate, viene riportato il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Entro il 30 giugno 2017 i Comuni e le Regioni avrebbero dovuto **adeguare i propri ordinamenti** alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. n. 222/2016, che impattava in modo rilevante sui regimi amministrativi dei diversi procedimenti relativi alle attività produttive e all'edilizia.

Al fine di supportare i Comuni in tale complesso lavoro di revisione dei propri modelli operativi e di agevolare il processo di semplificazione in atto, ANCI fornì una pubblicazione, il cui contenuto si concentrava in particolare sui procedimenti edilizi, allo scopo di offrire spunti di riflessione e pratici schemi operativi già in linea con le novità introdotte dal citato decreto.

B. Le nuove deleghe previste dalla L. n. 118/2022

Il **Capo VII** (artt. 26-30) contiene una serie di norme in materia di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività economiche.

Si tratta della parte sicuramente più interessante e importante della legge, pur se costituita in gran parte di deleghe, che non solo non producono effetti immediati, ma di cui si potrà valutare la portata solo a seguito dell'esercizio delle stesse, da parte dell'Esecutivo che governerà a seguito delle elezioni del 25 settembre 2022.

In materia di semplificazioni delle procedure amministrative, nel solco delle riforme previste dal PNRR, la **legge n. 118/2022**, la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", contiene **quattro importanti deleghe al Governo**:

- 1) per la **revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza** (art. 26, commi 1 – 3);
- 2) per la **semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili** (art. 26, commi 4 – 7);
- 3) per l'adozione di **disposizioni modificative e integrative del regolamento dettato dal d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31**, che disciplina le tipologie di interventi non soggetti ad **autorizzazione paesaggistica** oppure sottoposti ad **autorizzazione paesaggistica semplificata** (art. 26, comma 13);
- 4) per la **semplificazione dei controlli sulle attività economiche** (art. 27).

Ai fini dell'individuazione dell'**elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private**, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione:

- a) delle attività oggetto di **procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** o di **silenzio assenso**, nonché
- b) di quelle per le quali è necessario il **titolo espresso** o è sufficiente una **comunicazione preventiva**.

Per fare questo è necessario "**eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, eventualmente anche modificando la disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi del diritto**

dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese".

Tra i **criteri diretti** di cui al comma 2 dell'articolo 26, da segnalare i seguenti:

- semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, in modo da **ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni coinvolte**, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, **accorpando le funzioni per settori omogenei** e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione (lett. d));
- **estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili** senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione (lett. e));
- ridefinire i termini dei procedimenti amministrativi **dimezzandone la durata** (lett. i));
- introdurre misure per consentire la **tracciabilità digitale dei procedimenti** (lett. l)).

B1. Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi

In base a quanto stabilito all'**articolo 26 della L. n. 118/2022**, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi, uno più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per cui è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva.

Con le norme attuative, dovranno essere **eliminati gli adempimenti non necessari**, anche modificando la disciplina delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, e si dovrà prevedere il **dimezzamento della durata dei procedimenti**, monitorando i tempi e il livello di soddisfazione degli utenti.

Tra i principi e criteri direttivi di cui al **comma 2 dell'articolo 26**, è prevista anche l'introduzione di misure per consentire la **tracciabilità digitale delle procedure**, come già avviene per i pacchi postali, e per **armonizzare la modulistica** attraverso l'adozione di moduli unificati e standardizzati validi su tutto il territorio nazionale.

B2. Delega per le semplificazioni in materia di rinnovabili

Sempre in base a quanto disposto dall'**articolo 26, al comma 4**, si prevede che Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi **in materia di fonti energetiche rinnovabili**, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della sua razionalizzazione e semplificazione e della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese.

Tra i principi e criteri direttivi di cui al **comma 5**, si dispone la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.

B3. Delega per la modifica del D.P.R. n. 31/2017 al fine di individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica

Sempre in base a quanto disposto dall'**articolo 26, al comma 13**, si prevede che Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni, **disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31**, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre **semplificazioni procedurali**, individuando **ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica** oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di **interventi soggetti a regimi semplificati** introdotte mediante norme di legge.

B4. Delega per la semplificazione dei controlli sulle imprese (art. 27)

In base a quanto stabilito all'**articolo 27 della L. n. 118/2022**, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi per rendere più chiaro, coerente e proporzionato **il sistema dei controlli sulle attività economiche**, evitando inutili duplicazioni e rigidità delle amministrazioni di settore.

In particolare, la delega, ispirata alle migliori pratiche europee e internazionali, punta a tre obiettivi:

- 1) **eliminare gli adempimenti non necessari**;

- 2) **favorire la programmazione dei controlli** per evitare sovrapposizioni di competenze e ritardi che possano ostacolare il normale esercizio dell'attività di impresa;
- 3) **consentire l'accesso ai dati e allo scambio di informazioni** da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 118/2022 clicca qui.](#)

2. D.LGS. N. 104/2022 - Decreto Trasparenza - Chiarimenti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle informative da rendere al lavoratore

Con **Circolare n. 4 del 10 agosto 2022**, avente per oggetto il D.Lgs. n. 104/2022, recante l'Attuazione della direttiva UE 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime **indicazioni inerenti al trattamento sanzionatorio** connesso ai nuovi adempimenti, d'intesa con l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ricordiamo che con il **D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104** (c.d. "*Decreto Trasparenza*") - **in vigore dal 13 agosto 2022** - vengono recepite le novità della Direttiva (UE) n. 2019/1152, in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

Per raggiungere tali obiettivi, il Legislatore ha ritenuto opportuno introdurre **nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro/committente**, da assolvere in larga parte al momento della stipula contrattuale.

Il decreto contiene disposizioni che disciplinano le **informazioni sul rapporto di lavoro**, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, oltre che ulteriori **misure a tutela dei lavoratori**.

Lo stesso – ricorda l'INL - trova applicazione non solo nei confronti dei rapporti di lavoro subordinato, ivi compreso quelli di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale ma, secondo quanto previsto dalla direttiva UE, anche ad ulteriori tipologie di rapporti e contratti di lavoro e più in particolare:

- contratto di lavoro somministrato;
- contratto di lavoro intermittente;
- collaborazioni etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
- collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c.;
- contratti di prestazione occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017.

Inoltre, le disposizioni operano anche con riguardo ai **rapporti di lavoro marittimo e della pesca, domestico e con le pubbliche amministrazioni**.

Nel fare riserva di fornire istruzioni di dettaglio su tutti gli istituti sui quali il decreto è intervenuto, con la presente circolare l'INL fornisce le prime indicazioni con specifico riferimento al trattamento sanzionatorio connesso ai nuovi adempimenti.

L'INL evidenzia le modalità ed i termini di comunicazione delle informazioni nei confronti del lavoratore, con annesse le **conseguenze sanzionatorie in caso di violazione dei nuovi obblighi informativi**.

Quanto al "*trattamento sanzionatorio*", la Circolare ricorda che dalla violazione degli obblighi di informazione deriva l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro per ogni lavoratore interessato.

Viene altresì segnalato che il relativo procedimento è disciplinato dalla Legge n. 689/1981 sulle sanzioni amministrative e che trova applicazione la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2014: l'Ispettore diffida il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido a sanare la inosservanza rilevata: nel nostro caso la mancata informazione; in caso di effettiva ottemperanza alla diffida entro 30 giorni, trova applicazione la sanzione minima prevista dalla Legge con l'estinzione del procedimento sanzionatorio a seguito del pagamento dell'importo dovuto.

La Circolare, inoltre, precisa che l'illecito legato al mancato rispetto del Decreto viene in essere solo dopo i 7 giorni o, per alcune informazioni, i trenta giorni che il Decreto riconosce ai datori di lavoro e ai committenti quale termine entro cui adempiere agli obblighi informativi.

Secondo la Circolare, quindi, se il contratto di lavoro **non fornisce tutte le informazioni richieste**, non c'è ancora l'illecito amministrativo, che si concretizzerà solo se e quando saranno passati i 7 o i 30 giorni senza la comunicazione delle informazioni sia completata.

Per la stessa Circolare, tuttavia, la **mancata consegna del contratto di lavoro redatto per iscritto** o della comunicazione obbligatoria costituisce di per sé, a stregua del Decreto, un illecito amministrativo, sanzionabile con l'anzidetta sanzione pecuniaria (questo, di fatto, con buona pace del principio della libertà di forma del contratto di lavoro).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INL n. 4/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 104/2002 clicca qui.](#)

3. L. N. 122/2022 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 73/2022 (c.d. "Decreto Semplificazioni")

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022, la **Legge 4 agosto 2022, n. 122**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali"**.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 73/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

Di seguito, soffermiamo la nostra attenzione su alcune novità che riteniamo di particolare interesse.

3.1. L. N. 122/2022 - Versamento unificato - Estensione dell'utilizzo del modello F24 per il versamento di qualsiasi imposta, tassa o contributo

L'**articolo 3-bis**, introdotto alla Camera, intende estendere ulteriormente l'utilizzo del modello F24 per il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato e degli enti territoriali e previdenziali, al fine di consentire ai contribuenti il pagamento con tali modalità di qualsiasi imposta, tassa o contributo.

Ricordiamo che l'**articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241** ha introdotto il **sistema del versamento unificato delle imposte**, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali (cosiddetto **modello F24**) che sono elencate al comma 2 dello stesso articolo 17.

Tale modello consente di effettuare con un'unica operazione il **pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti**.

La lettera h-ter) del richiamato comma 2 prevede che il sistema del versamento unificato possa essere esteso anche ad altre entrate, individuate con apposito decreto ministeriale.

In applicazione della citata disposizione, **il sistema del versamento unificato è stato progressivamente esteso nel tempo**, operando tra l'altro anche per i pagamenti dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni e ai tributi speciali.

Più in dettaglio, il **comma 1 dell'articolo 3-bis** in esame prevede quindi che, dall'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, i contribuenti possano **effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo comunque denominati**, in favore dello Stato, degli enti territoriali e previdenziali, secondo l'illustrata disciplina dei versamenti unitari (modello F24).

Il successivo **comma 2** affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, il compito di **elencare e disciplinare le tipologie di versamenti che possono essere pagate con F24**, non già ricomprese nel medesimo decreto legislativo.

LINK:

[Per consultare l'elenco dei pagamenti effettuabili con il modello F24 clicca qui.](#)

3.2. L. N. 122/2022 - Obbligo di comunicazione al contribuente della conclusione dell'attività istruttoria da parte dell'Amministrazione finanziaria

L'**articolo 6-bis**, introdotto alla Camera, reca alcune norme volte a introdurre **nuove modalità semplificate di comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria** dell'esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente.

Con il comma 1 viene introdotto un **nuovo comma 5-bis all'articolo 6 della legge n. 212, del 27 luglio 2000** (Statuto dei diritti del contribuente) in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione.

In particolare, la disposizione prevede che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l'amministrazione finanziaria dovrà comunicare al contribuente, in forma semplificata, **entro il termine di sessanta giorni della conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo della medesima.**

Quindi l'obbligo di comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria **non riguarderà solo l'avvio ma anche la conclusione di attività istruttorie di controllo a carico del contribuente.**

Le modalità semplificate di comunicazione dovranno essere individuate dall'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, anche mediante l'utilizzo di **messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione "IO".**

Inoltre, con il medesimo provvedimento, dovranno essere definite le **modalità attraverso le quali il contribuente fornisce i propri dati** al fine di consentire la sopra citata comunicazione.

La norma specifica che la comunicazione dell'esito negativo **non pregiudica tuttavia l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.**

Le disposizioni in esame **non si applicano** alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973) né dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni (articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972)

3.3. L. N. 122/2022 - IMPOSTA DI BOLLO - Ampliamento del servizio telematico di pagamento a tutti gli atti, documenti e registri

L'**articolo 15** consente di **estendere**, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, **le ipotesi di pagamento per via telematica dell'imposta di bollo.**

Si ricorda al riguardo che il comma 596 della L. n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), per consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, ha affidato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, il compito di **definire le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo** dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

In attuazione del predetto comma 596 è stato emanato il **Provvedimento del 19 settembre 2014**, sul c.d. "**Servizio @e.bollo**".

Il servizio **@e.bollo** è una funzionalità sviluppata dall'Agenzia delle entrate in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), per consentire ai cittadini e alle imprese di pagare online l'imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici.

L'articolo 15 in commento **introduce un nuovo comma 596-bis** alla citata L. n. 147/2013, che permette di **estendere le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo** - individuate con il provvedimento citato del 19 settembre 2014 - con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate - da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di l'innovazione tecnologica e la transizione digitale - **a tutti gli atti,**

documenti e registri indicati nella tariffa annessa al Testo Unico dell'Imposta di bollo, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

LINK:

[Per maggiori informazioni sul servizio @e.bollo clicca qui.](#)

3.4. L. N. 122/2022 - TERZO SETTORE - RUNTS - Sospensione del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici devono procedere alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione - Proroga al 5 novembre 2022

L'**articolo 25-bis**, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, novella il comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Nello specifico, si ricorda che la disposizione novellata prevede che gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

Con la modifica introdotta si dispone che ai fini del computo di tale termine **non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022.**

Pertanto, se alla data del 30 giugno il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS delle OdV e delle APS è pendente senza che sia stata formulata alcuna richiesta istruttoria da parte dell'ufficio del RUNTS, **il computo dei termini si arresta al 30 giugno e riprenderà il 16 settembre.**

Di conseguenza, considerato il periodo di sospensione, il termine fissato al 20 agosto 2022 **slitterà al 5 novembre 2022.**

La disposizione contenuta all'articolo 25-bis introduce di fatto una **sospensione del termine per il computo dei 180 giorni** entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei registri pre-esistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

Ai fini del computo di tale termine a far data dalla ricezione delle informazioni contenute nei registri antecedenti al RUNTS, si prevede infatti che **non si debba tenere conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 15 settembre 2022.**

Il termine di 180 giorni per la richiesta del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) ai soggetti già iscritti nei registri regionali per l'integrazione delle informazioni o dei documenti mancanti e per la verifica dei requisiti per l'iscrizione è previsto dall'articolo 54, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017).

Fino al termine delle verifiche in questione, gli enti iscritti nei registri continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

3.5. L. N. 122/2022 - TERZO SETTORE - Modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie

L'**articolo 26** - interamente sostituito durante l'esame da parte della Camera dei deputati - introduce una numerosa serie di **modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie** prevista dal codice del Terzo settore (**comma 1**) e di quella relativa all'impresa sociale (**comma 2**).

Nello specifico le modifiche al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) riguardano:

• **L'art. 79** (Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

Si interviene sulla **disciplina delle attività di interesse generale** precisando quando le stesse si considerano di natura non commerciale.

Le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora **i ricavi non superino di oltre il 6 per cento** (anziché l'attuale 5 per cento) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi (anziché gli attuali due periodi) d'imposta consecutivi (comma 2-bis).

Al comma 5-ter, che precisa che il mutamento della qualifica **da Ente di Terzo settore non commerciale a Ente di Terzo settore commerciale** opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale, viene aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente di*

terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica» (comma 5-ter).

• **L'art. 82** (Disposizioni in materia di **imposte indirette e tributi locali**). Le novelle dispongono quanto segue:

- a) Per tutti gli Enti del Terzo settore, **comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa** agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le Amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001), anche straniera, con l'Unione europea o con altri organismi pubblici di diritto internazionale (intervenendo sul comma 3);
- b) si prevede che i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dagli enti del terzo settore, **sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri**, di cui al comma 18 dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 2011 (con il nuovo comma 5-bis).

In sostanza, questa modifica consente di ampliare la tipologia di documenti che potranno scontare l'imposta di registro in misura fissa facendo rientrare in questa specifica agevolazione anche le cooperative sociali e le imprese sociali a prescindere dalla forma giuridica adottata. Saranno pertanto ricomprese anche le imprese sociali costituite in forma societaria.

Restano invece invariate le agevolazioni in materia di imposta di registro per gli atti costitutivi, le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, che scontano l'imposta in misura fissa se poste in essere da Enti del Terzo settore, commerciali e non commerciali, cooperative sociali e imprese sociali.

Per tali atti restano escluse dall'agevolazione solamente le imprese sociali costituite in forma societaria per le quali resta ferma l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale.

• **L'art. 83** (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali).

La disciplina vigente agevola (con detrazioni e deduzioni) le **erogazioni liberali in favore di enti del terzo settore non commerciali**.

Con le novelle (operate ai commi 1 e 2) tali benefici riguarderanno le liberalità in favore degli enti del terzo settore, senza specificazioni.

Quanto alle **detrazioni e deduzioni fiscali** riservate alle persone fisiche **per erogazioni liberali in denaro o in natura** precedentemente riconosciute solo se effettuate limitatamente agli enti del Terzo settore non commerciali, ora tali agevolazioni sono state **estese alle liberalità a favore di tutti gli enti del Terzo settore**, comprese le cooperative sociali (escluse le imprese sociali costituite in forma di società).

• **L'art. 84** (Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici).

La disciplina vigente esenta dall'imposta sul reddito delle società i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte di organizzazioni di volontariato (comma 2).

• **L'art. 85** (Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale).

Si modifica la rubrica dell'articolo precisando che lo stesso concerne il regime fiscale sia delle **associazioni di promozione sociale** sia delle **società di mutuo soccorso**.

• **L'art. 87** (Tenuta e conservazioni delle scritture contabili).

Si interviene sulla disciplina degli obblighi di tenuta di scritture contabili per gli Enti del terzo settore, da osservare a pena di decadenza dei benefici fiscali.

• **L'art. 88** (De minimis).

La vigente disciplina colloca le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 7 e 8 e all'art. 85, commi 2 e 3 nell'ambito ed entro i limiti del regolamento (UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Con la riscrittura operata dalla Camera sono state aggiunte le agevolazioni di cui al comma 3, quarto periodo dell'articolo 82 ed è stato aggiunto il riferimento al regolamento (UE) n. 360/2013 della

Commissione del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

• **L'art. 104** (Entrata in vigore).

La novella operata all'art. 104, comma 1 ripropone il testo originario dell'articolo 26 decreto-legge.

Viene stabilito in modo esplicito che **le norme fiscali richiamate dall'art. 104** in materia di erogazioni liberali, titoli di solidarietà, social lending, social bonus, imposte indirette e tributi locali (ovvero le disposizioni di cui agli artt. 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e articolo 102, comma 1, lettere e, f e g del CTS) **sono già applicabili agli Enti del Terzo settore** sia che si tratti enti iscritti a seguito di trasmigrazione (ovvero Odv e Aps), sia di enti di nuova iscrizione (ovvero Onlus), sia di enti di nuova costituzione che in precedenza non erano iscritti ad alcun registro e che si iscrivono per la prima volta al RUNTS.

Il legislatore, in questo caso, ha sostanzialmente voluto **dirimere le incertezze applicative** delle disposizioni agevolative con riguardo ai citati **benefici fiscali** secondo cui da più parti, in seguito ad interpretazioni contrastanti, ne veniva sostenuta l'applicabilità alle sole Organizzazione di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Onlus, ma non agli ETS in senso più ampio, mettendo così in dubbio la possibilità da parte dei donatori di dedurre o detrarre le donazioni effettuate.

Resta invariata anche dopo il decreto Semplificazioni la norma secondo cui **non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli ETS:**

- a) i **fondi** pervenuti a seguito di **raccolte pubbliche** effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- b) i **contributi** e gli **apporti** erogati da parte delle **amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento delle attività.

Con il **comma 2** si interviene sulla **disciplina dell'impresa sociale**. Nello specifico, con modifiche agli articoli:

- **16** (Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali) e
- **18** (Misure fiscali e di sostegno economico) del D.Lgs. n. 112 del 2017.

All'**articolo 16, comma 1**, si stabilisce l'**obbligo**, anziché la mera facoltà prevista dal testo vigente, per le imprese sociali di **destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali**, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi costituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.

All'**articolo 18, il comma 5**, è modificato con l'aggiunta della previsione che fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 9, le agevolazioni fiscali disposizioni di cui ai commi 3 (*detrazione di un importo pari al trenta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni*) e 4 (*deduzione dal reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società del trenta per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni*) si applicano **anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 112 del 2017.**

Il **comma 3** reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e individua le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

3.6. L. N. 122/2022 - TERZO SETTORE - Imposta di bollo - Imposta sulle attività finanziarie estere (IVAFE)

A. Imposta di bollo

Per quanto riguarda l'imposta di bollo, il decreto in commento non apporta alcuna modifica. Viene pertanto **confermato quanto disposto al comma 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017** (Codice del Terzo settore - CTS), secondo cui:

*"5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1, **sono esenti dall'imposta di bollo**".*

Da osservare che la formulazione fornita dal citato comma 5 dell'articolo 82 del Codice del Terzo settore è più ampia di quella fornita dall'art. 27-bis della Tabella - Allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972, che aveva generato non pochi dubbi su atti e documenti effettivamente ricompresi nell'agevolazione, dando luogo a diverse interpretazioni con il rischio di condotte spesso disallineate dei vari uffici territoriali a parità di condizioni.

D.Lgs. n. 117/2017 Art. 82, comma 5	D.P.R. n. 642/1972 Tabella - Allegato B - Art. 27-bis
<p>5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 (*) sono esenti dall'imposta di bollo.</p> <p><i>(*) Si tratta di tutti gli Enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.</i></p>	<p>1. Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.</p>

Stando alla formulazione del Codice del Terzo settore, viene ricompreso nel regime di agevolazione **qualsiasi atto o documento, anche informatico, relativo agli Enti del Terzo settore (ETS)**, compresi: gli atti di donazione a favore di un'associazione del Terzo settore, le modifiche statutarie, l'iscrizione nel Registro delle imprese, le convenzioni stipulate con gli Enti locali, le fatture emesse o ricevute dagli ETS, le ricevute e le quietanze, sebbene non indicate espressamente.

Ricordiamo che tra gli **"Enti del Terzo settore"**, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 4 del CTS, *"... le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed **iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore**".* Dunque, **l'esenzione dell'imposta di bollo riguarda tutti gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).**

B. Imposta sulle attività finanziarie estere (IVAFE)

L'articolo 26, comma 1, lett. b), n. 3, dispone l'aggiunta, all'articolo 82, del seguente comma 5-bis:
*« 5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio **detenuti al l'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri**, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. »*

Dunque, gli Enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed **escluse le imprese sociali costituite in forma di società**, oltre che dal pagamento dell'imposta di bollo, sono esente anche dal

pagamento dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE).

L'**IVAFE** è l'imposta patrimoniale, pari al 2 per mille, che si applica sul valore dei prodotti finanziari **detenuti all'estero** da parte di **persone fisiche residenti nel territorio dello Stato**.

La norma è stata introdotta dall'art. 19, commi da 18 a 22, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, a partire dal 1° gennaio 2012.

Questa normativa obbliga tutti i contribuenti residenti fiscalmente in Italia a dichiarare nel **modello Redditi** l'entità e la consistenza delle attività finanziarie che detengono in Paesi esteri, in attuazione della normativa sul **monitoraggio fiscale**.

In origine, l'imposta era dovuta dalle sole persone fisiche residenti. A partire dal primo gennaio 2020, invece, essa risulta dovuta anche:

- Dagli enti non commerciali, tra cui anche i **trust** e le fondazioni;
- Dalle **società semplici** e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

3.7. L. N. 122/2022 - TERZO SETTORE - Adeguamento degli statuti - Proroga del termine dal 31 maggio al 31 dicembre 2022

L'**articolo 26-bis**, inserito nel corso dell'esame alla Camera, novellando il comma 2, primo periodo, dell'articolo 101 (Norme transitorie e di attuazione) del D.Lgs. n. 117 del 2017, **differisce dal 31 maggio 2022 al 31 dicembre 2022** il termine entro il quale devono essere adeguati gli statuti, con modalità e maggioranze specifiche, alla disciplina inderogabile prevista dal Codice degli enti del terzo settore.

Si tratta del **settimo rinvio del termine** - inizialmente fissato al 3 febbraio 2019 - per l'adeguamento degli statuti sociali degli Enti del Terzo settore.

L'ultima proroga era intervenuta con il D.L. n. 77/2021 (c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), che aveva previsto una proroga del termine per l'adeguamento degli statuti sociali degli Enti del Terzo settore al 31 maggio 2022, dati il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La motivazione di ora sono "motivi presumibilmente legati alle operazioni di trasferta degli ETS dai registri pre-esistenti".

L'articolo 26-bis, dunque, **estende al 31 dicembre 2022 il termine per l'applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo Settore**, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri di ONLUS, OdS (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore.

Si ricorda che la disciplina vigente prevede che "Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 maggio 2022 (ora prorogato al 31 dicembre 2022).

Entro il medesimo termine, esse possono **modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria** al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria"

Le altre associazioni non in possesso di una delle tre qualifiche menzionate e quindi non iscritte nei relativi registri non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e potranno decidere se e quando entrare nel "perimetro" del Terzo settore.

3.8. L. N. 122/2022 - CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Modifica dei termini delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

E' stata **riscritta**, nell'ambito del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, **la disciplina delle segnalazioni a carico dell'Agenzia delle entrate**, di cui all'articolo 25-novies del D.Lgs. n. 14/2019.

L'**articolo 37-bis**, introdotto alla Camera dei deputati, modifica, infatti, le disposizioni concernenti la segnalazione, da parte dell'Agenzia delle entrate dei debiti IVA ai fini dell'emersione anticipata della crisi d'impresa, i termini entro i quali le segnalazioni citate sono inviate dalla medesima Agenzia, nonché i termini a decorrere dai quali le disposizioni in questione sono applicabili.

In particolare sono introdotte alcune **modifiche all'articolo 25-novies del decreto legislativo n. 14 del 2019**, contenente il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, avente ad oggetto le segnalazioni di inadempimenti da parte di alcuni creditori pubblici qualificati.

Tale articolo prevede che **l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione** segnalino all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria l'esistenza di specifiche situazioni debitorie inserendo nella comunicazione l'invito alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-novies del decreto legislativo n. 14 del 2019:

- la lettera a), sostituendo la lettera c) del comma 1, prevede che gli obblighi di segnalazione all'imprenditore e all'eventuale organo di controllo posti a carico dell'Agenzia delle entrate sussistono in relazione all'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, **di importo superiore a 5.000 euro** (finora confermando la vigente normativa) e, comunque, **non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari** risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; si dispone inoltre che la segnalazione verrà in ogni caso inviata se il **debito è superiore a 20.000 euro**;
- la lettera b), sostituendo la lettera a) del comma 2, prevede che le segnalazioni dall'Agenzia delle entrate siano inviate **contestualmente 60 alla comunicazione di irregolarità** di cui all'articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972. La prescritta contestualità costituisce la novità normativa e, comunque, **non oltre 150 giorni** (attualmente 60 giorni) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;
- la lettera c), sostituendo la lettera b) del comma 4, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 25-novies, attinenti alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, si applichino, con riferimento all'Agenzia delle entrate, **a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni** di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 relative al secondo trimestre 2022 (finora il riferimento è al primo trimestre 2022).

3.9. L. N. 122/2022 - ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI DI CATEGORIA L1 - Contributo di 20 milioni dirottato per l'acquisto di ciclomotori elettrici

L'**articolo 40-bis**, introdotto nel corso dell'esame in Assemblea, reca una rimodulazione delle risorse destinate per il 2022 alla concessione di incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, disponendo il **trasferimento di 20 milioni di euro dagli incentivi all'acquisto di automobili elettriche agli incentivi all'acquisto di ciclomotori elettrici**.

Nel dettaglio, l'articolo aggiuntivo inserito nel corso dell'esame in Assemblea reca una rimodulazione delle risorse assegnate, per il 2022, con il d.P.C.M. 6 aprile 2022 per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, ibridi e a basse emissioni.

Le risorse destinate per il 2022 alla concessione di incentivi all'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g, infatti, sono **ridotte di 20 milioni di euro**, che sono conseguentemente destinati ad incrementare la dotazione della corrispondente misura di incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1.

3.10. L. N. 122/2022 - PRESTAZIONI LAVORATIVE IN MODALITA' AGILE - Semplificati gli obblighi di comunicazione - La modifica da provvisoria diventa strutturale

L'**articolo 41-bis** - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera - rende **strutturale ed obbligatoria**, a decorrere **dal 1° settembre 2022** la procedura semplificata relativa alle comunicazioni di lavoro agile, **attualmente prevista in via transitoria fino al 31 agosto 2022**, in base alla quale i datori di lavoro privati comunicano in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi

dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza obbligo di allegare l'accordo individuale.

In caso di mancata comunicazione, che deve avvenire secondo le modalità definite con apposito decreto ministeriale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Si dispone altresì che tali dati siano resi disponibili all'INAIL.

Al fine di rendere strutturale la suddetta procedura semplificata, la norma in commento sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 23 della L. 81/2017, il quale attualmente prevede che l'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro che devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 510/1996).

Conseguentemente, il presente articolo modifica la rubrica del richiamato articolo 23 in "**Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**".

Sul punto, si ricorda che l'articolo 90 del D.L. 34/2020 – come prorogato da ultimo dall'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24/2022 – prevede, al comma 3, che la procedura semplificata in oggetto si applichi ai datori di lavoro del settore privato sino al 31 agosto 2022 e, al comma 4, che sino alla medesima data i datori di lavoro privati possono applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.

La definizione delle modalità di comunicazione è **demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, per la cui adozione la norma in commento non stabilisce un termine.

In caso di mancata comunicazione secondo tali modalità, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato dalla mancata comunicazione**, prevista dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 276/2003.

Infine, il presente articolo dispone che i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile siano resi disponibili all'INAIL con le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005.

3.11. L. N. 122/2022 - LAVORATORI STRANIERI - Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta

Gli **articoli 42 e 43** recano alcune misure per la **semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri**.

In particolare, **si riduce da 60 a 30 giorni** il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il prossimo decreto flussi per l'anno 2023.

Inoltre, **si riduce da 30 a 20 giorni** il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all'estero e che hanno ottenuto il nulla osta.

Infine, estende, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all'estero, alla data del 1° maggio 2022, sempreché per i quali sia stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2021.

In particolare, il comma 1 riduce da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, istituito presso le Prefetture. Ciò in deroga alla disposizione vigente recata dall'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione).

I 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e riguardano le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 stabilite con il DPCM 21 dicembre 2021. Ai sensi del successivo comma 6 (vedi oltre), le disposizioni si applicano anche alle domande che saranno presentate con il prossimo decreto flussi.

3.12. L. N. 122/2022 - LAVORATORI STRANIERI - Semplificazione delle procedure di verifica della osservanza dei presupposti contrattuali - Verifica dei requisiti del datore di lavoro effettuata da professionisti

L'articolo 44, al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti annualmente da appositi decreti (decreti flussi), **per il 2021 e il 2022** modifica la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva **a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**, in luogo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'articolo in commento.

In relazione ai suddetti ingressi, **per gli anni 2021 e 2022** la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del CCNL applicabile e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, **dallo stesso datore di lavoro**, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa – prevista dall'articolo 30-bis, comma 8, del D.P.R. 394/1999 ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri e affidata in via generale all'Ispettorato nazionale del lavoro - è affidata in via esclusiva:

- a) **a professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali**, nonché
- b) **alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato (comma 1).

La verifica deve riguardare l'osservanza delle prescrizioni del **contratto collettivo di lavoro** applicabile e la congruità del numero delle richieste presentate rispetto alla capacità economica del datore di lavoro persona fisica o giuridica esercente attività di impresa o di lavoro autonomo.

Nello specifico, per verificare la **congruità all'assunzione** e rilasciare la relativa **asseverazione**, prevista dall'art. 44, il soggetto abilitato deve **accertare la capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario**, il fatturato ed il tipo di attività svolta dall'impresa, il tutto in relazione alla congruità del numero delle richieste di ingresso presentate, rapportato anche al numero dei dipendenti già in essere presso il datore di lavoro.

Viene comunque fatta salva la possibilità per l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare **controlli a campione** sul rispetto dei requisiti e delle procedure semplificate previste dall'articolo in oggetto (comma 6).

4. PRODOTTI DELL'APICOLTURA - Cofinanziamento nazionale pubblico per migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione

Per la campagna 2021-2022, il **cofinanziamento nazionale pubblico** per l'attuazione del programma per il **miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura** è **di 5.166.537,00 euro**, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987.

Le erogazioni, a valere sulle quote di questo cofinanziamento, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

A stabilirlo è il **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 giugno 2022**, recante **"Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento UE n. 1308/2013, per la campagna 2021-2022, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 9/2022)"**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2022.

Si ricorda che la Commissione europea, con la **decisione di esecuzione (UE) 2021/974, del 9 giugno 2021**, notificata con il numero C (2021) 4021, ha **approvato i programmi nazionali modificati per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura**, incluso quello presentato dall'Italia, e che, a fronte delle risorse rese disponibili per l'Italia dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, **ammontanti a 5.166.537,00 euro per la campagna 2021-2022**, a valere sul FEAGA (*Fondo Europeo Agricolo di Garanzia*; in

inglese, EAGF - *European Agricultural Guarantee Fund*), occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 5.166.537,00 euro.

Con tale decisione sono stati **approvati i programmi nazionali modificati** per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per gli **anni apicoli 2021 e 2022** presentati da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, **Italia**, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'AGEA e agli organismi pagatori regionali spetta il compito di effettuare tutti i controlli:

- a) circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni del cofinanziamento; e
- b) che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 8 giugno 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione 2021/974 clicca qui.](#)

5. SCHEDARIO FRUTTICOLO E OLIVICOLO NAZIONALE - Dettate le modalità e le condizioni per l'iscrizione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2022, il **decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 27 maggio 2022, n. 241179**, recante "**Disposizioni applicative della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 666 e 667: istituzione dello schedario frutticolo e olivicolo nazionale**".

Con tale decreto - **in vigore dal 21 giugno 2022** (il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole) - vengono **stabilite le disposizioni applicative** di cui all'art. 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la realizzazione del catasto delle produzioni frutticole e delle produzioni del settore delle olive da olio e olive da tavola. In particolare vengono stabilite:

- a) le modalità e le condizioni per l'iscrizione delle superfici frutticole nel catasto frutticolo nazionale e delle superfici olivicole nel catasto olivicolo nazionale e impianto degli schedari;
- b) la gestione e l'aggiornamento a regime dei dati contenuti nei catasti di cui alla lettera a), con riferimento alle variazioni che possono intervenire sul SIPA - Sistema unico di identificazione delle parcelle agricole - e sui dati contenuti nel fascicolo aziendale agricolo.

Sono istituiti lo **schedario frutticolo** (il catasto nazionale delle superfici frutticole) e lo **schedario olivicolo** (il catasto nazionale delle superfici olivicole), quale strumento di conoscenza del potenziale produttivo e di pianificazione della produzione, previsto dal Piano strategico nazionale della PAC presentato dall'Italia ai sensi dell'art. 118 del regolamento (UE) n. 2021/2115 per quanto riguarda il **comparto nazionale relativo a ortofrutta, olive da olio e olive da tavola**.

Tali schedari sono parte integrante del **Sistema informativo territoriale** e sono implementati tramite strumenti geo-spaziali.

Il Sistema informativo territoriale, a sua volta, è l'insieme dei dati territoriali che costituiscono il GIS (*Geographic information system*) del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale e i sistemi informativi regionali ove presenti).

Tutte le parcelle di riferimento presenti nel SIPA (Sistema di identificazione della parcella agricola e relative) e relative alle specie arboree classificate come frutticole o olivicole, sulla base anche di quanto risultante nel Piano culturale grafico, condotte da un singolo soggetto, sono inserite nei rispettivi schedari.

AGEA coordinamento (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) provvede al primo impianto dello schedario frutticolo e olivicolo sull'intero territorio nazionale sulla base del SIPA, dei dati costitutivi del

Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e del contenuto dei fascicoli aziendali degli organismi pagatori.

L'integrazione e la validazione dei contenuti dello schedario sono in capo al produttore, attraverso specifici servizi messi a disposizione da AGEA coordinamento nell'ambito del SIAN.

L'**aggiornamento degli schedari** è curato dagli **organismi pagatori (OP)** che, nell'ambito delle rispettive competenze, integrano i dati contenuti negli schedari in coerenza con il SIPA e con quanto riportato nei fascicoli aziendali sulla base degli ordinari processi amministrativi, secondo le regole e le modalità definite dalla stessa AGEA coordinamento, di concerto con il Ministero e gli organismi pagatori.

Ricordiamo che ad oggi, in Italia, risultano costituiti:

- **sei Organismi pagatori regionali** (Artea, Agrea, Avepa, Arcea, Arpea e Regione Lombardia),
- **due per le provincie autonome di Trento e Bolzano** e
- **tre OP nazionali**: AGEA (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore e per tutte le funzioni non attribuite agli Organismi pagatori) ENTE RISI (settore risicoltura) e SAISA (restituzioni alle esportazioni).

La superficie iscritta a schedario e le informazioni in esso contenute costituiscono **elemento di riferimento per qualsiasi dichiarazione, comunicazione o procedimento amministrativo** e rappresentano presupposto inderogabile per accedere alle misure strutturali e di mercato, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Le Regioni partecipano alla predisposizione e all'aggiornamento degli schedari, rappresentando le specifiche esigenze dei settori che caratterizzano il proprio territorio.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6. INPS - NASCE L'AREA SERVIZI INTEGRATI (A.S.I.) DI INPS PER LE PENSIONI DELLA GESTIONE PUBBLICA

E' partita da Milano la **sperimentazione dell'utilizzo dell'Area Servizi Integrati (A.S.I.) dell'INPS**, per le pensioni della gestione pubblica.

Un nuovo portale con l'obiettivo di **consolidare e potenziare l'interoperabilità tra le Amministrazioni pubbliche e l'INPS nelle attività propedeutiche alla definizione e liquidazione delle pratiche di pensione dei dipendenti pubblici**, in un'ottica di semplificazione e ottimizzazione dei processi con conseguente riduzione dei tempi per la definizione della prestazione.

A.S.I è dotato di un'area «multiservizi» personalizzata che consente alle amministrazioni, in occasione del collocamento a riposo dei propri dipendenti di certificare e comunicare all'INPS:

- la data e il motivo di cessazione dal servizio del dipendente,
- gli ultimi dati retributivi (c.d. dati di "ultimo miglio") e
- le informazioni delle ritenute da applicare in continuità con lo stipendio.

Con l'A.S.I. inoltre le amministrazioni possono:

- visualizzare le domande di pensione presentate all'Inps e lo stato di lavorazione della liquidazione e/o delle riliquidazioni di pensione;
- visualizzare tutti gli atti amministrativi di concessione della pensione;
- effettuare con i servizi consulenziali messi a disposizione dall'Inps le simulazioni del diritto e dell'importo della pensione.

Dopo la sperimentazione il nuovo portale entrerà a regime per diventare il principale strumento di colloquio in tema previdenziale e consentire a tutte le pubbliche amministrazioni di interagire con l'INPS velocemente per offrire servizi sempre più aderenti alle esigenze e alle aspettative del cittadino/utente, nell'ottica proficua della personalizzazione del rapporto con l'utenza.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa dell'INPS clicca qui.](#)

7. BONUS LAVORATORI FRAGILI - Le indicazioni dell'INPS per la richiesta del contributo - Domande entro il prossimo 30 novembre

Nell'ambito delle tutele previste dal legislatore per fare fronte all'emergenza pandemica da COVID-19, l'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), ha disposto che, **per i lavoratori cosiddetti "fragili"**, è stato previsto, in presenza dei requisiti indicati dalla menzionata norma, il **riconoscimento di un'indennità una tantum in misura pari a 1.000,00 euro per l'anno 2022.**

L'INPS, con la **circolare n. 96 del 5 agosto 2022**, ha fornito indicazioni in merito ai requisiti per il diritto all'indennità in esame e le modalità di presentazione della domanda.

I **destinatari del bonus** ai lavoratori fragili sono i lavoratori dipendenti del settore privato, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia presso l'INPS, che hanno percepito nel corso dell'anno 2021 la tutela di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti categorie:

- operai del settore industria;
- operai e impiegati del settore terziario e servizi;
- lavoratori dell'agricoltura;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori marittimi.

Il trattamento economico del bonus ai lavoratori fragili **non è, invece, riconosciuto:**

- ai collaboratori familiari (colf e badanti),
- agli impiegati dell'industria,
- ai quadri (industria e artigianato),
- ai dirigenti, ai portieri,
- ai lavoratori autonomi e
- ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'indennità viene riconosciuta, previa domanda, da presentarsi **entro e non oltre il 30 novembre 2022.**

La domanda potrà essere presentata:

- tramite il servizio online dedicato, sul **portale dell'Inps**, a cui accedere mediante le proprie credenziali SPID;
- per via telefonica al **numero verde 803 164** (gratuito da rete fissa) o al **numero 06 164 164** (a pagamento, da rete mobile);
- mediante ricorso agli enti di patronato.

LINK:

[Per maggiori dettagli e per consultare la circolare INPS n. 96/2022 clicca qui.](#)

8. FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE - Posticipata la scadenza dei concorsi al 18 febbraio 2023

Le rilevanti risorse messe in campo negli ultimi anni nell'ambito delle politiche di coesione hanno richiesto alle amministrazioni territoriali uno sforzo importante nella programmazione e attuazione degli interventi.

Queste risorse sono oggi ancora più consistenti, e strategiche, dal momento che il PNRR si aggiunge all'avvio della programmazione 2021-2027 **sia dei Fondi europei sia del Fondo sviluppo e coesione nazionale.**

Al fine di sostenere e accelerare il processo di progettazione e favorire quindi un migliore utilizzo delle opportunità di investimento disponibili, con l'articolo 12 del D.L. n. 121/2021 (c.d. "Decreto Infrastrutture"), convertito dalla L. n. 156/2022, è stato istituito il "**Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale**", di cui l'Agenzia per la coesione territoriale è Autorità Responsabile.

Successivamente, con il D.L. n. 115/2022 (c.d. "Decreto Aiuti bis"), sono state apportate in merito due modifiche importanti:

- Il **termine ultimo** per indire i bandi di concorso finalizzati alla riprogettazione del territorio viene posticipato dal 18 agosto 2022 al **18 febbraio 2023**;
- **ampliata anche la platea degli enti** che potranno impegnare le risorse assegnate dal Fondo: potranno utilizzare le risorse del Fondo per il Sud anche per **affidamenti diretti di progetti** di fattibilità tecnica ed economica **i Comuni fino a 20.000 abitanti** (in precedenza il tetto massimo era di 5.000 abitanti).

Con una dotazione complessiva di **161.515.175,00 euro** (di cui **16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022**), il Fondo è destinato ai **Comuni (fino a 20.000 abitanti), Città metropolitane e Province del Mezzogiorno e delle Regioni Umbria e Marche** e ai **Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne**, in vista della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR e dell'avvio della Programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

La piattaforma digitale "**Concorsi di Progettazione**", sviluppata da DigitalPA, è una **soluzione "chiavi in mano"** che assicura la gestione delle procedure in uno o due gradi semplice, rapida e sempre in linea con la normativa di riferimento.

Ricordiamo inoltre che i Comuni beneficiari del Fondo per il Sud possono coprire i **costi della piattaforma online "Concorsi di Progettazione" con le risorse ottenute** (art. 4, DPCM del 17 dicembre 2021).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma informatica clicca qui.](#)

9. INCENTIVI PER LE IMPRESE DELL'ECONOMIA SOCIALE - Domande dal prossimo 13 ottobre

La misura "**Imprese dell'economia sociale**" è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

Soggetti beneficiari sono:

- **le imprese sociali**, comunque costituite, iscritte nell'apposta sezione del Registro delle imprese;
- **le cooperative sociali e i loro consorzi** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell'apposito albo e nell'apposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- **le società cooperative aventi qualifica di ONLUS**, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
- **le imprese culturali e creative**, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell'allegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022.

La misura agevolativa finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale.

I **programmi di investimento** devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, **non inferiori a 100.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro.**

Le agevolazioni consistono nella **concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni**, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo.

Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall'impresa.

Lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione è chiuso dal giorno 9 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022, e sarà riaperto, condizionatamente alla stipula della Convenzione tra il Ministero, l'ABI e CDP, **a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022.**

Le **domande di agevolazione**, redatte in formato elettronico, possono essere presentate **a mezzo PEC** all'indirizzo es.impres@pec.mise.gov.it e **devono essere sottoscritte**, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore **mediante firma digitale**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per altre informazioni dal sito di INVITALIA clicca qui.](#)

10. SERVIZIO CIVILE DIGITALE - Aperte le candidature per prendere parte al progetto finanziato dal PNRR - Domande entro il prossimo 30 settembre

Aperte le candidature per prendere parte al progetto finanziato dal PNRR che consentirà ai **giovani fra i 18 e i 28 anni di diventare "facilitatori digitali"**, acquisendo competenze in grado di formare fino a un milione di cittadini sull'uso di internet e dei servizi It.

L'annuncio del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. **Stanziati 500 milioni di euro.**

Il **Servizio civile digitale** è una modalità di Servizio civile attraverso cui i giovani possono mettere a disposizione del paese le proprie competenze digitali, aiutando così le persone che hanno difficoltà a utilizzare il web, i dispositivi elettronici e i vari servizi online della Pubblica Amministrazione.

Sono 2.613 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile.

Fino al **30 settembre 2022** è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno **dei 268 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 in Italia.**

I volontari selezionati saranno impegnati in **diverse attività di supporto**, faciliteranno l'utilizzo dei servizi pubblici online, per esempio

- la creazione di un' identità digitale;
- la prenotazione di visite mediche;
- l'iscrizione ad un istituto scolastico o ad un corso online;
- forniranno un sostegno nell'utilizzo dei servizi digitali offerti da privati, come la gestione di un profilo su un social network o su un portale per la ricerca di opportunità lavorative;
- avvicineranno i cittadini all'utilizzo di smartphone, pc, software per l'elaborazione dei testi o la gestione della posta elettronica, oltre che sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza informatica, illustrando i migliori comportamenti per proteggere la privacy e i propri dati.

I giovani volontari **promuoveranno inoltre eventi e iniziative culturali sul territorio**, finalizzati a presentare nuovi strumenti digitali utili a cittadini, scuole, e imprese. Coinvolgendo anche diverse organizzazioni nella pianificazione delle attività e gestendo apposite attività di comunicazione e divulgazione, online e offline.

Oltre alla consueta formazione generale del Servizio Civile Universale, per i volontari che partecipano ai progetti è previsto un **percorso di formazione specifica** a cura del **Dipartimento per la trasformazione digitale**, coadiuvato dal **Dipartimento per le politiche giovanili** e il **servizio civile universale**.

L'impegno per i giovani selezionati sarà di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali ed un rimborso di 444,30 euro mensili.

Per presentare la domanda, i giovani operatori volontari dovranno accedere alla piattaforma **Domanda on Line (DOL)** raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo, con identità digitale SPID.

Le domande di partecipazione devono essere presentate **entro e non oltre le ore 14.00 del 30 settembre 2022.**

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere al bando clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma e presentare la domanda clicca qui.](#)

11. MERCATI AGROALIMENTARI ALL'INGROSSO - Finanziamenti per 150 milioni di euro per la realizzazione e l'ammodernamento di locali mercatali

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con un comunicato stampa dello scorso 5 agosto, ha reso noto che è stato firmato un decreto per lo sviluppo della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso operanti nei settori agroalimentare, ittico, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, a cui sono destinati **150 milioni di euro nell'ambito della misura PNRR "Sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo"**.

Le agevolazioni sono finalizzate a finanziare la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali mercatali volte a migliorare, a livello locale, il clima per imprese e consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. In particolare, progetti volti a:

- **efficientare e migliorare la capacità commerciale e logistica** dei mercati attraverso interventi volti a migliorare la capacità di immagazzinaggio, stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
- **ridurre gli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica** o comunque in grado di ridurre l'impatto ambientale delle attività di commercio e di incrementare la sostenibilità dei prodotti commercializzati;
- **ridurre gli sprechi alimentari** attraverso, ad esempio, il rafforzamento dei controlli merceologici e la distribuzione delle eccedenze alimentari;
- **rifunzionalizzare, ampliare, ristrutturare e digitalizzare aree, spazi e immobili connessi alle attività** e ai processi logistici delle aree mercatali;
- **migliorare l'accessibilità ai servizi hub** e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture mercatali anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative e a zero emissioni.

I **beneficiari degli investimenti** sono soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all'ingrosso o altri soggetti aventi titolo alla realizzazione degli stessi interventi.

Un importo pari **almeno al 40% delle risorse** è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle **Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

Ogni progetto dovrà avere un **costo complessivo non superiore a 20 milioni e non inferiore a 5 milioni.**

Le agevolazioni saranno concesse, nella forma della sovvenzione diretta, **fino a un massimo di 10 milioni di euro per progetto.**

Le modalità e le tempistiche di presentazione delle domande saranno definiti con un avviso successivo.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa del Ministero clicca qui.](#)

12. PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PRODUZIONE BIO - Consultazione pubblica aperta fino al prossimo 2 settembre

Al via la consultazione online riservata al **Piano di azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici**.

Fino al prossimo 2 settembre sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali gli stakeholder del settore, la società civile e le organizzazioni direttamente o indirettamente coinvolte rispetto ai temi della produzione biologica potranno esprimersi sulla proposta predisposta dal Ministero dopo aver sentito il Tavolo tecnico in agricoltura biologica.

L'indagine rappresenta uno sportello di ascolto aperto verso le istanze della società civile e ha lo scopo di raccogliere contributi alla stesura definitiva del Piano.

La **legge nazionale n. 23 del 9 marzo 2022**, che disciplina la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, all'articolo 7 prevede che il Ministero delle politiche agricole adotti con decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici.

Si tratta di un **Piano triennale 2022-2024**, i cui interventi sono volti a soddisfare i 12 obiettivi previsti dalla legge n. 23/2022 che afferiscono alla tutela, allo sviluppo e alla competitività del settore biologico nazionale.

LINK:

[Per partecipare alla consultazione clicca qui.](#)

13. SVILUPPO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO - Fissate le condizioni e i termini di accesso agli incentivi

1) La normativa europea impone **l'obbligo ai soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio** di garantire che quota parte dell'immissione in consumo sia coperta da carburanti "rinnovabili", come il biometano ed i biocarburanti avanzati.

Il **decreto interministeriale 2 marzo 2018** promuove la diffusione del biometano attraverso un **meccanismo che ne incentiva la produzione con il riconoscimento del valore del Certificato di Immissione in Consumo (CIC)** fissato in **375 euro** a cui va sommato il valore a mercato del biometano sulla base del prezzo di vendita registrato sul mercato a pronti del gas naturale (piattaforma MPGAS del GME).

Per il biometano immesso nella rete del gas naturale e utilizzato per i trasporti, l'incentivo ha una durata di venti anni ed è emesso sotto forma di **certificati di immissione in consumo (CIC)** di biocarburanti.

Nel dettaglio, il sistema incentivante si stima abbia un **bilancio indicativo di 4,7 miliardi di euro** e si applica a tutti nuovi impianti per la produzione di biometano e biocarburanti ottenuti da rifiuti, residui agricoli e alghe (e a quelli esistenti riconvertiti) e, sotto ben determinate condizioni, anche ad impianti a biogas **esistenti riconvertiti totalmente o parzialmente alla produzione di biometano**.

Gli incentivi per il biometano saranno erogati dal Gestore Servizi Energetici (GSE) **per un periodo massimo di 10 anni agli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2022**.

Il decreto si applica nel limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi di 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno.

Raggiunto tale tetto potranno beneficiare dei sussidi unicamente le strutture che avranno presentato richiesta di qualifica e che siano entrate in esercizio entro i 12 mesi successivi.

2) Dopo un intenso confronto tecnico, la Commissione Europea ha **approvato il nuovo regime di incentivazione per la produzione di biometano**. In particolare, la Commissione ha adottato la decisione finale con la quale ha riconosciuto la compatibilità dello Schema di Aiuto notificato dall'Italia con il Trattato Europeo.

Il programma di incentivazione sarà **finanziato attraverso il PNRR con 1,7 miliardi di euro**, per sostenere la costruzione di impianti di produzione di biometano sostenibile nuovi o riconvertiti da precedenti produzioni, in attuazione delle indicazioni europee riportati nel piano RePowerEu. L'approccio privilegia l'economia circolare e la riconversione riguarda in particolare la produzione di biogas connesso ad attività agricole.

L'Aiuto prevede un contributo del 40% sull'investimento e una tariffa incentivante sul biometano prodotto per 15 anni; l'accesso avverrà tramite aste che si svolgeranno dal 2022 al 2024.

La misura rappresenta uno strumento qualificante per la decarbonizzazione di molti impieghi dell'energia ed è più che mai rilevante oggi, in un contesto in cui l'Italia è impegnata a ridurre il consumo di gas naturale e la propria dipendenza da fonti energetiche estere.

3) Dopo l'approvazione del regime di Aiuto è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022, il **decreto del Ministero della transizione ecologica 5 agosto 2022**, recante **"Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018"**.

Il decreto, attuativo della misura del PNRR e interpretativo del D.I. 2 marzo 2018 sugli incentivi per la produzione del biometano, definisce in particolare il momento in cui matura il diritto al riconoscimento dell'incentivo per la produzione del biometano e il termine entro cui tale diritto debba essere esercitato, pena la sua decadenza, che è stato fissato al 31 dicembre 2023.

Con il decreto del 5 agosto 2022 – **in vigore dal 19 agosto 2022** – viene **sancita la possibilità di accedere agli incentivi** previsti dal citato decreto del 2 marzo 2018 anche per gli impianti di produzione di biometano in corso di realizzazione **che rispettino le seguenti condizioni:**

- a) aver presentato la domanda al GSE **entro il 19 settembre 2022** (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto);
- b) aver ottenuto, **entro il 31 dicembre 2022**, la qualifica a progetto dal GSE per il riconoscimento del diritto all'incentivo;
- c) essere in possesso di **autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione del biometano** rilasciata entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli impianti che possiedono tutti i requisiti sopra elencati devono entrare in esercizio **entro il 31 dicembre 2023**, salvo eventuali ritardi non imputabili alle aziende, ma dovuti a cause di forza maggiore e riconosciuti come tali dalle Competenti Autorità.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 5 agosto 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto interministeriale del 2 marzo 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata al biometano dal sito del GSE clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare un documento sulle procedure applicative del D.I. 2 marzo 2018 clicca qui.](#)

14. PARCHI AGRISOLARI - Contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici ad uso produttivo - Pubblicato un nuovo decreto integrativo - In attesa del bando per l'avvio delle domande

1) È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022, il **decreto 25 marzo 2022** del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo agli "interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e

agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»”.

In particolare con il decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, sono fornite le direttive necessarie all'avvio della misura «**Parco agrisolare**», missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

L'obiettivo è di creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.

L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto** differenziato in base alla regione sede dell'impresa e alla tipologia di attività svolta.

Sarà possibile richiedere il contributo **esclusivamente attraverso la piattaforma informatica**, pena l'irricevibilità della domanda.

2) A seguito della autorizzazione da parte della Commissione europea del regime d'aiuto numero SA 102460 (2022/N), il Ministero delle politiche agricole ha emanato il **decreto 14 luglio 2022 ad integrazione del decreto del 25 marzo 2022**.

Tale decreto - recante "**Ulteriori disposizioni in materia di attivazione della misura PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»**" - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022.

Dopo che la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto specifico per questo investimento, il Ministero delle politiche agricole, con un comunicato stampa del 12 agosto scorso, ha tenuto a precisare che tutti gli elementi di dettaglio, inclusa la data di avvio per la presentazione delle domande, **saranno contenuti nel Bando che sarà emanato nei prossimi giorni**.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 25 marzo 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 14 luglio 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito Italia Domani ai Parchi Agricoli clicca qui.](#)

15. SPIAGGE 2022 - IL RAPPORTO DI LEGAMBIENTE

Sempre più complicato trovare una spiaggia libera lungo le coste italiane. Per più di un motivo.

A pesare ci sono la crescita in questi anni delle **concessioni balneari che toccano quota 12.166**, l'aumento dell'erosione costiera che riguarda circa il 46% delle coste sabbiose, con i tratti di litorale soggetti ad erosione triplicati dal 1970, e il problema dell'inquinamento delle acque che riguarda il 7,2% della costa sabbiosa interdetto alla balneazione per ragioni di inquinamento.

A fotografare la situazione è il nuovo rapporto di Legambiente "**Spiagge 2022**", una panoramica sulla situazione delle nostre coste che pone l'accento in particolare su alcuni nodi da risolvere subito come:

- la **scarsa trasparenza sulle concessioni balneari**,
- **i canoni per buona parte ancora irrisori**,
- la non completezza dei dati sulle aree demaniali e soprattutto
- **l'assenza di un regolare e affidabile censimento delle concessioni balneari**.

Non mancano comunque le note positive. Nel report vengono anche segnalate le buone pratiche contro l'erosione costiera per la gestione dei litorali e varie storie di stabilimenti che puntano su un'offerta green e di qualità.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa di Legambiente clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori dettagli e per consultare il testo del rapporto clicca qui.](#)

16. RILANCIO DEL TURISMO MONTANO ITALIANO - Apertura della piattaforma informatica per l'invio di proposte di intervento - Domande entro il prossimo 30 settembre

A partire **dalle ore 10:00 del giorno 5 agosto 2022**, è attiva la **piattaforma informatica** destinata alla presentazione delle domande di finanziamento per proposte di intervento volte al **rilancio del turismo montano italiano**, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità.

Ricordiamo che, il Ministero del turismo, con Avviso pubblico del 18 luglio 2022, ha reso noto che le **risorse disponibili** per il presente Avviso ammontano complessivamente a **euro 26.700.000,00**.

Saranno finanziati Progetti per la Montagna per un **importo massimo del contributo concedibile (comprensivo di IVA) pari a euro 2.000.000,00 ciascuno**.

Il finanziamento è concesso nella forma del **contributo a fondo perduto** ed è concedibile nella misura **massima del 100% del totale dei costi ammissibili sull'operazione, inclusivi di IVA qualora non recuperabile dal beneficiario**, per le spese eleggibili a valere sul FSC 2014/2020.

Il Ministero avverte che saranno prese in esame solo le domande pervenute entro le ore **13:00 del giorno 30 settembre 2022**.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma informatica clicca qui.](#)

LINK:

[Per ulteriori informazioni dall'Avviso pubblico clicca qui.](#)

17. CICLOTURISMO - In arrivo 400 milioni dal PNRR per le ciclovie Turistiche - Istituita una apposita Commissione di esperti

Il Ministero delle Infrastrutture della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero del Turismo e con il via libera della conferenza unificata, ha pubblicato il primo **Piano Generale della Mobilità Ciclistica**, previsto dalla **legge n. 2 dell' 11 gennaio 2018** (*Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*).

All'interno sono previsti interventi che promuovono lo sviluppo turistico dei territori.

In particolare, **per le ciclovie turistiche il PNRR prevede 400 milioni di investimenti** negli anni 2022-2026 per **realizzare almeno 1.235 di chilometri aggiuntivi** ed effettuare opere di manutenzione straordinaria sulla rete esistente.

Per le **ciclovie urbane** il PNRR stanziava **200 milioni di euro** per la realizzazione, entro giugno 2026, di 565 chilometri di percorso in ambito urbano e per rafforzare i collegamenti tra le stazioni ferroviarie e le università.

Le iniziative presenti sono anche orientate a **favorire l'uso del digitale** ormai importante per il ciclista che percorre le ciclovie urbane e turistiche.

L'intervento rientra nelle linee di azione del governo volte a promuovere lo sviluppo di un turismo sempre più sostenibile e a favorire la crescita di un settore, quello del cicloturismo, che può dare un forte impulso alla crescita del Paese.

A testimonianza dell'impegno del Ministero a sostegno dello sviluppo del cicloturismo in Italia, il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato il decreto di istituzione della **commissione di studio per il cicloturismo** per l'esame e l'elaborazione di iniziative finalizzate all'implementazione del cicloturismo in Italia composto da esperti di alto rilievo.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il Piano generale della mobilità ciclistica clicca qui.](#)

18. FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0. - Pubblicate le Linee Guida per l'attuazione e il potenziamento

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell' 11 luglio 2022, le **Linee guida per l'attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico**, previste dal **decreto del 20 maggio 2022**.

Ricordiamo che il **Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)** è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e passati, riguardanti l'assistito.

Il **Fascicolo Sanitario Elettronico** è dunque lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare il percorso sanitario svolto, condividendolo con i professionisti sanitari per una visione più completa ed organica.

Le nuove linee guida sono il punto d'inizio per l'**evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)** e di tutti i servizi integrati ad esso. Si tratta, inoltre, di un tassello importantissimo per il **raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PNRR**.

Le **Linee Guida** definiscono **quattro azioni** per il potenziamento del FSE:

- servizi di sanità digitale omogenei e uniformi;
- architettura rafforzata ai fini dell'interoperabilità del FSE;
- uniformità dei contenuti in termini di dati e codifiche;
- potenziamento della governance nell'attuazione del FSE.

Le Linee Guida permetteranno al Fascicolo Sanitario Elettronico di diventare:

- Un **punto unico ed esclusivo di accesso per i cittadini ai servizi del Sistema Sanitario Nazionale**;
- Uno **strumento abilitante per un'assistenza sempre più personalizzata sul paziente**;
- Uno **strumento informativo per le strutture e le istituzioni sanitarie**, per migliorare l'erogazione dei servizi sanitari.

L'adozione delle nuove Linee Guida, che inaugura l'utilizzo degli investimenti previsti dal PNRR, fornisce, a livello nazionale, un indirizzo strategico unico per le iniziative di evoluzione del FSE e dei sistemi integrati con esso.

Si tratta di un tassello fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal PNRR: l'85% dei medici di base dovranno, infatti, alimentare il Fascicolo entro il 2025 e tutte le Regioni e Province Autonome dovranno adottare e utilizzare il Fascicolo entro il 2026.

Entro 3 mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida, quindi, le Regioni e le Province Autonome dovranno presentare i piani di adeguamento per aggiornare i propri sistemi e ricevere le risorse finanziarie necessarie per eseguirli.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'Agenzia per l'Italia digitale e per consultare le Linee guida e la normativa di riferimento clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale clicca qui.](#)

19. SITI INTERNET E SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pubblicate da AgID le Linee guida di design

Orientare la progettazione e la realizzazione dei siti internet e dei servizi digitali erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, con una particolare attenzione all'usabilità e ad un approccio progettuale orientato alle persone.

Sono questi gli obiettivi delle **Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione**, adottate dall'AgID con la **determina n. 224/2022 del 26 luglio 2022**, frutto del lavoro congiunto con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, arricchito grazie alla consultazione pubblica e da un dialogo con la Conferenza Unificata e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Con l'evoluzione del contesto tecnologico e normativo, sia nazionale che europeo, si è reso, infatti, necessario procedere a un adeguamento della metodologia e degli strumenti indicati nelle precedenti "Linee guida per i siti web delle PA", previste dall'art. 4 della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione 26 novembre 2009, n. 8, che le nuove Linee guida, emesse ai sensi dell'art. 71 del CAD e della Determinazione AGID n. 160 del 2018, annullano e sostituiscono.

Le linee guida di design costituiscono uno strumento funzionale alla realizzazione dei progetti di miglioramento dei servizi pubblici previsti dal PNRR ed ai quali sono destinati importanti investimenti.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

20. RICICLO DELLE CAPSULE CON CAFFÈ - Possibile solo in impianti autorizzati

Dopo l'uso, separare in negozio il caffè dalla capsula che lo contiene, è un'**operazione di trattamento dei rifiuti** che può essere **condotta solo presso impianti appositamente autorizzati**.

Questa è in estrema sintesi la risposta pubblicata lo scorso 5 agosto nella sezione "Interpelli ambientali su economia circolare" del sito internet dal Ministero della Transizione ecologica all'interpello ambientale avanzato da Confcommercio.

1) QUESITO - Confcommercio, nella sua richiesta, si è riferita a «*circuiti virtuosi di raccolta e di preparazione per il riuso*» che sorgono spontaneamente «*e con il coinvolgimento di consumatori e rivenditori di capsule di caffè*» e ha chiesto «*se siano legittimati a operare e non incorrano in sanzioni*».

In particolare, Confcommercio nella sua richiesta chiede una interpretazione autentica riguardo al combinato disposto degli articoli 179 e 185-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento al sistema di **preparazione per il riutilizzo all'interno degli esercizi commerciali di rivendita di capsule di caffè**, ove le medesime capsule vengano conferite dai clienti.

In merito, Confcommercio fa presente che alcune aziende operanti nel settore della produzione e vendita delle capsule di caffè, hanno iniziato a **ritirare**, presso i propri negozi e da parte dei clienti, **capsule di caffè esausto**.

Tale processo, oltre che all'interno dei negozi di rivendita, avviene anche in altri "spontanei" centri di raccolta (ad esempio nelle società di gestione delle macchine distributrici di caffè negli uffici).

All'interno delle loro attività, molti rivenditori hanno iniziato ad utilizzare un sistema che, in automatico, **separa la capsula** (in alluminio o plastica) **dal suo contenuto** (caffè esausto).

In questo modo, con questo processo interno, si ottengono materiali (alluminio - plastica - caffè esausto) da potersi **destinare al reimpiego/riutilizzo**.

Tale procedura rende effettivo il termine di "**preparazione per il riutilizzo**", in quanto la capsula, diversamente destinata ad essere concentrata come rifiuto nella pattumiera di casa, viene invece distinta da essa, a cura del consumatore, che concentra le medesime capsule presso il rivenditore/negoziante (art. 185-bis, D.Lgs. n. 152/2006) il quale, grazie al sistema presente presso i suoi locali, inserisce le capsule e **le prepara per il riutilizzo** (art. 179, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006).

Confcommercio chiede di confermare o meno che questi "circuiti virtuosi di raccolta e di preparazione per il riuso", che si stanno manifestando in diversi territori, in modo spontaneo e con il coinvolgimento di consumatori e rivenditori di capsule di caffè, siano legittimati ad operare e non incorrano in sanzioni.

2) RISPOSTA - Secondo il Ministero, le operazioni descritte dall'istante ed effettuate su capsule di caffè esausto, che sono già diventate rifiuto, **vengono erroneamente individuate quali attività di "riutilizzo"**, che presuppone il reimpiego del prodotto.

Ne consegue che i cd. "centri per il riuso" citati dall'istante, presso i quali vengono svolte le operazioni tramite le quali un prodotto usato possa essere reimpiegato, pur rappresentando un chiaro esempio di incentivo all'economia circolare, nonché una buona pratica da rafforzare, **non costituisce uno strumento idoneo alla raccolta e al trattamento dei rifiuti di capsule di caffè esausto**.

Nel caso di specie, inoltre, l'operazione effettuata, per come rappresentata nel quesito, e secondo quanto definito dell'art.183, comma 1 lett. q), **non configura neanche un'operazione di**

"preparazione per il riutilizzo", in quanto la separazione delle componenti caffè esausto – capsula (in plastica o alluminio), a prescindere che queste componenti una volta separate, siano inviate a smaltimento o a recupero (chiamato impropriamente riutilizzo), **non genera prodotti idonei ad essere reimpiegati senza altro pretrattamento.**

Si potrebbe altresì parlare di *"preparazione per il riutilizzo"* solo se la capsula di caffè esausto, tramite operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione, venisse riportata allo stato iniziale, tale da poter essere reimpiegata senza altro pretrattamento (operazione che potrebbe porre anche problemi di natura igienico- sanitaria).

Sembra piuttosto ipotizzarsi un'operazione per cui il caffè esausto contenuto nella capsula viene inviato a compostaggio mentre l'alluminio/plastica della capsula medesima a riciclo.

Per tali motivi, **l'operazione di "disassemblaggio" della capsula di caffè esausto, si configura come un'operazione di "trattamento" di rifiuti, che può avvenire esclusivamente in appositi impianti autorizzati**, anche ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006.

Con riferimento al **deposito temporaneo**, invece, la risposta opera un distinguo tra le **capsule "lasciate vuote dopo l'uso"** e quelle che invece sono **conferite ancora piene di caffè.**

Le prime, rientrano negli "imballaggi" soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore e quindi possono essere poste in deposito temporaneo presso il punto vendita (per il successivo trasporto mediante il consorzio di filiera).

Per le seconde (le **capsule conferite insieme al caffè**), invece, il deposito temporaneo prima della raccolta presso i locali del rivenditore non appare possibile, anche se sono auspicabili accordi con le Amministrazioni locali e il servizio pubblico di gestione rifiuti per attuare sistemi di raccolta dedicati, anche in via sperimentale, finalizzati ad individuare le corrette modalità di gestione anche ai fini del successivo recupero di materia.

LINK:

[Per accedere alla sezione interPELLI del Ministero della transizione ecologica clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) FATTURAZIONE ELETTRONICA - NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DAL PROSSIMO 1° OTTOBRE

L'Agenzia delle Entrate comunica che è stata pubblicata la **nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica**, utilizzabili a partire **dal 1° ottobre 2022.**

Le novità apportate alle regole tecniche rientrano nell'ottica di **ottimizzare il processo** di fatturazione elettronica, nonché di **assicurare una qualità del dato sempre più elevata**, introducendo nuovi controlli del Sistema di Interscambio e procedendo alla modifica del tracciato della fattura.

Si ricorda che in attuazione della direttiva (UE) 2014/55, il **D. Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148**, ha introdotto l'obbligo per le Amministrazioni Centrali di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche, conformi allo **standard europeo EN 16931–1** sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici ed espresse in uno dei formati elencati nella specifica CEN/TS 16931–2.

Per le amministrazioni sub-centrali l'obbligo decorre dal 18 aprile 2020.

Tali aggiornamenti, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, non prevedono impatti indesiderati né sui fornitori né sulle Pubbliche Amministrazioni, essendo le modifiche in questione funzionali principalmente alla fatturazione elettronica tra privati.

LINK:

[Per accedere al documento dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare le nuove specifiche tecniche clicca qui.](#)

2) APPALTI INNOVATIVI - CONVENZIONE TRA AGID E UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

È stato sottoscritto dall'Agenzia per l'Italia Digitale e l'**Università Politecnica delle Marche** (UNIVPM) lo schema di **Convenzione Quadro**, della **durata di 60 mesi**, per sviluppare **iniziative di studio e analisi degli appalti pre-commerciali e innovativi a livello locale e nazionale**.

In particolare, l'attività riguarderà:

- l'analisi delle risorse disponibili in Italia per l'avvio di appalti pre-commerciali e di innovazione;
- l'osservazione e il monitoraggio degli appalti di innovazione;
- l'analisi della diffusione degli appalti pre-commerciali e di innovazione in ambito nazionale e regionale e delle loro caratteristiche;
- la messa a punto di metodologie di analisi dell'impatto degli appalti pre-commerciali e di innovazione, anche con lo scopo di contribuire alla realizzazione delle azioni e degli obiettivi definiti dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

3) TRASPORTO AEREO - TAVOLO AGCM-ENAC PER ELABORARE LINEE GUIDA NELLE PROCEDURE ADR

L'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'ENAC hanno attivato un Tavolo di lavoro congiunto finalizzato ad **elaborare e pubblicare apposite Linee Guida in merito alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) nel settore del trasporto aereo**, con l'obiettivo di fornire agli operatori del settore uno strumento di ausilio in grado di orientarli nella definizione delle procedure ADR e/o nella scelta dell'organismo ADR per la risoluzione extragiudiziale delle controversie insorte con i consumatori-passeggeri.

All'iniziativa seguirà un coordinamento con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti che, a seguito dell'approvazione del disegno di legge sulla concorrenza, avrà la competenza sui meccanismi ADR per tutti i settori del trasporto.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 13 al 20 Agosto 2022)**

1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 8 giugno 2022: Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento UE n. 1308/2013, per la campagna 2021-2022, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 9/2022). (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 27 maggio 2022: Disposizioni applicative della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 666 e 667: istituzione dello schedario frutticolo e olivicolo nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'interno - Decreto 23 giugno 2022: Modalità di utilizzo da parte delle Forze di Polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto. (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero della transizione ecologica - Decreto 5 agosto 2022: Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Legge 4 agosto 2022, n. 122: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 73/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

6) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 14 luglio 2022: Ulteriori disposizioni in materia di attivazione della misura PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare». (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123: Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione della cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»). (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 5 agosto 2022: Individuazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità di controllo competente per il settore biologico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/625, per i controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione. (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)